

Forfettari e tassazione separata: un buco normativo a cui porre rimedio

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 31 Marzo 2022

Il **regime di tassazione separata** si può applicare ai **contribuenti in regime forfettario**? Il caso tipico può riguardare la **compensazione dei contributi INPS** ed è particolarmente complessa per i **soggetti in uscita dal regime**: c'è un buco normativo...

Le regole per la tassazione separata

A norma della lettera n-bis del comma 1 dell'articolo 17 del Tuir, sono **soggette a tassazione separata IRPEF** le **somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo** o per i quali si è **fruito della detrazione d'imposta in precedenti periodi d'imposta**.

In altre parole, nel caso in cui un **contribuente deduca o detragga delle spese in un determinato anno**, e **successivamente ne consegua il rimborso**, dovrà **indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto tale incasso**, la **somma in questione**, al fine della tassazione separata.

E' tuttavia da precisare come tale **tassazione separata non sia obbligatoria**, nel senso che il contribuente può liberamente decidere - anche a seguito di calcoli di convenienza - di chiedere la tassazione cumulativa (ossia, insieme agli altri redditi, come ad esempio quello da lavoro, di impresa, immobiliare, eccetera).



Quando conviene optare per la tassazione cumulativa

Ciò è conveniente **laddove il contribuente abbia conseguito nell'anno della percezione un reddito sufficientemente inferiore a quello degli ultimi anni** (la tassazione separata infatti avviene sulla base di una aliquota media parametrata al reddito dichiarato negli anni precedenti, con regole particolari sulle quali in questa sede non è opportuno soffermarsi).

Come optare per la tassazione separata o per quella cumulativa

Le modalità con cui optare per la tassazione cumulativa sono simili, ma non coincidenti, a seconda del soggetto percettore.

Se tali rimborsi sono stati conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, essi **sono tassati separatamente** a condizione che ne sia fatta **richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili** come componenti del **reddito di impresa**.

Se invece non sono stati conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali (ma ad esempio nell'ambito di soggetti privati, o di soggetti iva esercenti attività libero-professionale), il contribuente ha **facoltà di non avvalersi della tassazione separata** facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.

Il caso della tassazione separata per i contribuenti forfettari

Un caso particolare, ma abbastanza frequente, riguarda i **contributi INPS (IVS o alla gestione separata)** dei contribuenti forfettari.

Può accadere infatti che tali contributi generino un credito (per versamento di acconti superiori al debito consuntivo risultante dalla dichiarazione) che, ovviamente, venga **compensato in F24** con altri debiti.

In tal caso, la **compensazione** è esattamente **uguale al rimborso**, sicché si pone l'obbligo di **dichiararlo nella dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui è avvenuta la compensazione (ad esempio, per compensazioni effettuate nell'anno 2021, il contributo andrà dichiarato in Redditi2022).

Nell'ambito di questa fattispecie, è stata oggetto di attenzione la situazione particolare dei soggetti forfettari, per i quali la ripresa a tassazione (separata o cumulativa, non importa) causa, nella maggior parte dei casi, una ingiusta sperequazione, posto che la deduzione dei contributi pagati ha comportato un risparmio di imposta del 5% o del 15% (a seconda dei requisiti del forfettario), al confronto della tassazione "ordinaria", che, come sappiamo, ha la sua aliquota minima ben superiore a quella del 5% o 15%.

La soluzione prospettata dall'Agenzia Entrate

Al riguardo, è intervenuta – molto opportunamente - la risposta a interpello n. 400/2019 (seguita dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi), nella quale è stato **permesso di assoggettare tale eccedenza nell'ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta**, ossia **nel quadro LM dei forfettari**, anziché nel quadro RM tipico dei redditi a tassazione separata, in modo tale da assicurare una continuità del livello impositivo.

In particolare, **l'importo oggetto di compensazione va indicato, con segno negativo, nell'importo dei contributi in colonna 1 del rigo LM35** (contributi previdenziali complessivamente versati nell'anno).

Questa **soluzione**, decisamente **apprezzabile**, **non risolve però il problema dei soggetti forfettari che fuoriescono dal regime forfettario**.

In tal caso, infatti, non sarebbe più possibile compilare il quadro LM, con l'evidente aggravio impositivo che abbiamo esposto sopra, illustrando il problema.

L'unica soluzione, al riguardo, è di prevedere che in tal caso l'ex forfettario possa ugualmente compilare tale quadro, con solo l'importo compensato, sul quale applicare la tassazione del 5% o 15%.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[La Certificazione Unica 2022 per forfettari e minimi](#)

[Contributi agevolati per iscritti al regime forfettario: tempo fino al 28 febbraio](#)

[La riduzione contributiva per i forfettari è davvero una agevolazione?](#)

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 31 marzo 2022